

**Sezione:** CAMPANIA

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 697

**Anno:** 1998

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 02/12/1998

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania**

composta dai signori Magistrati:

dott. Salvatore **STARO**

**PRESIDENTE**

dott. Arturo **MARTUCCI di SCARFIZZI**

**CONSIGLIERE (REL.)**

dott. Raffaele **DEL GROSSO**

**CONSIGLIERE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 1258/C del registro di segreteria,  
proposto su ricorso del Signor

S. N.

elettivamente domiciliato in Napoli, Via Vito Fornari n. 4, presso lo studio degli avvocati Enrico SOPRANO e Anna POLITO che lo rappresentano e difendono come da mandato a margine del ricorso per l'accertamento del diritto al computo nella rideterminazione del trattamento pensionistico dell'indennità di imbarco e la condanna dell'Amministrazione a versare quanto trattenuto a partire dal 1/1/1995.

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

**VISTA** l'Ordinanza camerale n. 6/97 depositata il 6/2/1997.

**VISTA** l'Ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 93/97 depositata in data 17 luglio 1997.

**VISTO** il decreto in data 18/2/1998 con il quale il Presidente della Sezione ha fissato l'odierna udienza di discussione del ricorso.

**ESAMINATI** il ricorso, le memorie, gli atti tutti e di documenti di causa.

**UDITI**, nella pubblica udienza del 28 maggio 1998, con l'assistenza del segretario signora TERRACCIANO, il relatore nella persona del Consigliere dott. Arturo MARTUCCI di SCARFIZZI e la dott.ssa Maria Rosaria INGEGNO in rappresentanza del Ministero dell'Interno.

**RITENUTO IN FATTO**

Con il ricorso in epigrafe specificato, il Signor S. N. si è gravato contro:  
1) il provvedimento di data ed estremi sconosciuti con il quale si è disposto il recupero delle somme erogate a titolo di indennità di imbarco a partire dalla data di collocamento a riposo fino al 31/12/1994; 2) la nota del direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 333/H/N 37 del 19/9/1954; 3) tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenti con particolare riguardo alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 333/H/D5 del 16/3/1991, nonché per l'accertamento del diritto al computo nella determinazione del trattamento pensionistico, in applicazione dell'art. 18 L. n. 78/83, dell'indennità di imbarco, chiedendo quindi la condanna dell'Amministrazione a versare quanto trattenuto a partire dal 1/1/1995.

Risulta agli atti di causa (vedi attestato del 4/3/1995 della Polizia di Stato) che il ricorrente, ex dipendente di ruolo della Polizia di Stato prestò servizio nella stessa Polizia dal 11/1/1956 al 1/9/1990 congedandosi dall'impiego per fine richiamo con la qualifica di "Assistente Capo".

In particolare, risulta che il S. N. prestò servizio dal 1959 al 1983 come "Padrone di Mare", dal 1984 al 1985 come "Padrone di Mare" e, dal 1986 alla data di collocamento in congedo, come "Prodiere di Mare".

Risulta, altresì, che al ricorrente, dopo il collocamento a riposo, fu corrisposto un acconto provvisorio di pensione comprensivo della indennità di imbarco ma che, successivamente, in seguito ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno, la Prefettura di Napoli ha provveduto al relativo recupero emettendo il decreto di pensione ordinaria definitiva conforme a dette istruzioni (cfr. nota Prefettura di Napoli prot. 50.000 del 9/10/1995) intervenute con nota Ministeriale n. 333/H/N 37 del 19/9/1994 in risposta al relativo quesito posto dalla Questura di Napoli con la nota 9/6/1994 n. 3766.

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato alla Amministrazione resistente e depositato il 10/4/1995, il Sig. S. N. si è gravato contro il dedotto avvenuto recupero ed ha chiesto il riconoscimento del diritto al computo della suddetta indennità di imbarco articolando numerose censure che di seguito si riassumono.

La pensionabilità dell'indennità di imbarco sarebbe prevista, secondo la tesi del ricorrente, dall'art. 18 della ricordata legge n. 78/1983 ed è quindi illegittimo negare la non quiescibilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 78/83, così come opinato dall'Amministrazione con la nota impugnata n. 333/H/N 37 del 19/9/1994.

Lamenta, poi, il ricorrente che il recupero non è stato preceduto, né accompagnato, da alcun atto che ne illustrasse i presupposti giuridici o dai quali emergesse la valutazione degli interessi pubblici o privati sui quali si andava ad incidere.

Inoltre, poichè l'erogazione si protraeva da tempo si è ingenerato un affidamento nel ricorrente che ha ritenuto regolare quanto gli veniva corrisposto, con ciò escludendosene ogni comportamento doloso e quindi verificandosi, secondo pacifica giurisprudenza, i presupposti di irripetibilità di quanto percepito.

Infine, poichè nulla è stato comunicato al ricorrente, risulta violato il principio per cui occorre imporre il minimo sacrificio al percipiente con il quale si possono concordare le modalità del recupero.

Con atto depositato il 13 aprile 1995 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il ricorrente ha anche chiesto la sospensione degli impugnati provvedimenti esibendo un cedolino con una ritenuta di £. 598.515 (conguaglio lordo), ma con istanza depositata l'11/11/1996, la difesa, constatata la non attualità del danno grave e irreparabile, ha chiesto l'abbinamento al merito.

Con Ordinanza camerale n. 7/95 depositata il 6/2/1997 la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva ed ha fissato l'odierna udienza di discussione.

Con altra memoria depositata in data 18 aprile 1997, i difensori del ricorrente hanno ulteriormente illustrato i motivi posti a fondamento del gravame in esame.

Con Ordinanza n. 93/97 depositata in data 17 luglio 1997, la Sezione

avendo rilevato che la causa non era matura per la decisione necessitando di ulteriori accertamenti istruttori, ha disposto taluni incumbenti istruttori a carico della Prefettura di Napoli e della Questura di Napoli.

Con memoria difensiva n. 50000/3° settore del 29/9/1997, depositata il 10/10/1997, la Prefettura di Napoli ha dato esito ai quesiti formulati con la suddetta Ordinanza ed ha rimesso n. 7 allegati tra i quali copia del provvedimento di acconto provvisorio e di pensione definitiva.

La Questura di Napoli, dal proprio canto, ha depositato in data 13/10/1997 una nota nella quale, dopo aver comunicato che non è possibile indicare per quali anni e per quali importi il sig. S. N. aveva percepito la indennità d'imbarco, ha precisato gli importi dello stipendio A.L., della indennità pensionabile annua e dell'indennità integrativa speciale esponendo anche l'indicazione degli enti in favore dei quali erano state effettuate le ritenute previdenziali.

Con ulteriore memoria, depositata in data 15 maggio 1998, la difesa del ricorrente ha ulteriormente insistito per l'accoglimento del ricorso sostenendo che l'indennità di impiego operativo è costituita, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, dall'indennità mensile d'istituto.

Alla pubblica udienza odierna è intervenuta la dott.ssa Maria Rosaria INGEGNO in rappresentanza della Amministrazione dell'Interno come da delega depositata in data odierna, la quale sottolinea la natura provvisoria del trattamento in un primo momento concesso, ritiene non pensionabile l'indennità d'imbarco e legittimo l'effettuato recupero; in tal senso chiede il rigetto del ricorso.

La causa è, quindi, passata in decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il giudizio proviene da Ordinanza istruttoria con la quale erano stati disposti incumbenti a carico della Prefettura e della Questura di Napoli.

L'Ordinanza è stata espletata anche se la Questura di Napoli, con nota n. 1997 del 10/10/1997, depositata in data 13/10/1997, ha comunicato che non è possibile indicare per quali anni e per quali importi il sig. S. N. ha percepito l'indennità di imbarco.

Le questioni poste all'esame della Corte sono due: la pensionabilità dell'indennità di imbarco per gli appartenenti alle Forze di Polizia che si trovino nelle relative condizioni; la ripetibilità o meno delle somme a tal titolo corrisposte e la legittimità o meno del relativo recupero.

Quanto alla prima questione, la Sezione osserva che l'indennità d'imbarco, prevista dall'art. 4 della legge n. 78 del 25/3/1983, riguarda il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (v. art. 1, riguardante l'ambito di applicazione della legge) e non viene dichiarata autonomamente quiescibile, mentre l'art. 18, I° e II° comma, della stessa legge ne stabilisce la pensionabilità nell'ambito dell'indennità di impiego operativo, propria delle tre Armi su citate.

Tale indennità di impiego operativo è anch'essa prevista per i soli militari delle tre Armi e, al di là di ogni forma di equipollenza, non suffragata da alcuna norma, essa è diversa e distinta dall'indennità di istituto prevista per le Forze di Polizia; con la conseguenza che l'indennità d'imbarco, estesa anche al personale della Polizia di Stato in servizio che si trovasse in quelle previste condizioni, non può assumere alcuna rilevanza nella determinazione della base pensionabile per la specificità che assume la predetta indennità di impiego operativo di cui non risultano essere titolari le Forze di Polizia.

A ciò aggiungasi che l'art. 147 della legge 11/7/1980 n. 312 conferma la quota pensionabile dell'indennità d'impiego operativo d'imbarco solo per il personale delle tre Armi (Esercito, Marina e Aeronautica).

Concludendo sul punto, la Sezione ritiene, confortata anche dalla giurisprudenza della Sezione Controllo Stato (v. Delib. N. 106/96 resa nell'Adunanza del 16/5/1996) e da propria conforme giurisprudenza (cfr. Sez. Campania 28/1/1998 n. 10/98/Civili), che il principio di tassatività delle pensioni, in materia di pensionabilità di assegni e indennità, espresso nell'art. 43, ultimo comma del D.P.R. n. 1092/1973 e ormai costituente "ius receptum" per consolidata giurisprudenza, non consente alcuna equipollenza di indennità normativamente diverse e previste per corpi militari differenti e che, quindi, l'indennità d'imbarco di cui è questione - sulla cui fruizione in servizio in termini di anni e di importi sussiste, comunque, incertezza - non può concorrere a formare la base pensionabile delle Forze di Polizia cui appartenne il ricorrente, non essendone prevista la quiescibilità.

Quanto al secondo profilo di censura oggetto del gravame in esame (recuperabilità delle somme percepite dal ricorrente per il titolo in contestazione) osserva la Sezione che l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione con il considerare nella base pensionabile anche l'indennità d'imbarco nella misura di £. 1.784.592 è stato compiuto solo con il primo provvedimento di acconto in data 20/5/1991 e non è stato più ripetuto, nè con il provvedimento del 17/10/1994, nè con il decreto di pensione definitiva del 31/10/1994 (v. all.ti nn. 4 e 5 della citata memoria difensiva della Prefettura di Napoli).

La brevità del lasso di tempo trascorso tra il primo ed il secondo provvedimento di acconto provvisorio (poco più di tre anni) e con lo stesso decreto di aquiescenza definitivo intervenuto il 31/10/1994, nonchè la natura provvisoria degli acconti, non consentono di ritenere applicabile l'art. 206 DPR n. 1092/1973, nè di fare applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di irripetibilità di somme indebitamente percepite poichè non può dirsi senz'altro realizzato quel totale affidamento circa la legittimità della percezione di somme non dovute che solo un lungo periodo di tempo e la mancanza di idonei atti correttivi può ingenerare nel percipiente, la cui buona fede non appare corroborata dal consolidarsi nel tempo dei provvedimenti adottati dalla P.A..

I recuperi effettuati dall'Amministrazione mediante ritenuta a conguaglio (v. memoria difensiva della Prefettura di Napoli su citata) sono dunque legittimi.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ogni contraria istanza e deduzione reietta, respinge, siccome infondato, il ricorso in epigrafe specificato proposto dal signor S. N..

Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28 maggio 1998.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

*Depositata in Segreteria il*

*Il Direttore della Segreteria*